CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Presentata il 31 maggio 1961

Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base alla legge 8 luglio 1956, n. 782, il personale di ruolo delle scuole professionali femminili annesse al Magistero professionale per la donna è inquadrato negli Istituti tecnici femminili previo colloquio, abrogato dalla successiva legge 11 giugno 1960.

La suddetta legge n. 782, prevede però solo l'istituzione di Istituti tecnici femminili dalla trasformazione di scuole professionali annesse al Magistero professionale per la donna; è avvenuto poi che alcune scuole professionali femminili, pur non essendo annesse a scuole di Magistero sono state trasformate, per l'aumentata popolazione scolastica della zona e per sopperire alle aumentate esigenze culturali, in Istituti tecnici femminili.

La legge citata 8 luglio 1956 e le successive modificazioni non prevedono l'estensione dei suddetti benefici di inquadramento al personale delle scuole professionali femminili non annesse al Magistero, perché non era contemplata la loro trasformazione in Istituti tecnici femminili, trasformazione che, come sopra detto, si è in un secondo tempo effettuata.

È evidente che soltanto una valutazione contingente potè in parte giustificare la discriminazione di trattamento del personale, delle scuole professionali, che in sostanza è fornito degli stessi titoli: medesino concorso vinto ed identico programma di insegnamento. Di fatto si ha pertanto la seguente situazione:

a) *un gruppo di insegnanti favoriti dalle disposizioni della citata legge n. 782;*

b) *un altro gruppo di insegnanti (che, per caso all'ingresso nei ruoli aveva scelto o vi era stato assegnato, una scuola professionale non annessa al Magistero), che non può usufruire della legge n. 782.*

Ora, gli Istituti tecnici femminili hanno avuto e continuano ad avere un incremento sempre più rilevante, però ad essi non può accedere il personale di ruolo delle scuole professionali dalle quali essi hanno tratto origine, perché il personale stesso non appartiene a scuole annesse al Magistero. Si viene quindi a creare un assurdo; da una parte gli Istituti tecnici sorti da scuole professionali annesse a Magistero con il conseguente passaggio in ruolo del relativo personale; dall'altra parte Istituti tecnici femminili, sorti da scuole professionali non annesse a Magistero professionale per la donna, nei quali il personale non può ottenere l'inquadramento nell'organico degli Istituti stessi,

non essendo ciò stabilito dalla legge n. 782 citata.

Sorge quindi l'urgenza di ovviare alla sperequazione sopradetta. La presente proposta di legge tende a tale scopo e vuole ridare al personale docente tranquillità ed adempiere ad una fondamentale esigenza di giustizia.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che per le accennate ragioni la presente proposta di legge ottenga la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, sono estese anche agli Istituti tecnici femminili che hanno assorbito o assorbiranno scuole professionali femminili non annesse a scuole di Magistero per la donna.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili anzidette è inquadrato negli organici degli Istituti tecnici femminili stessi ai sensi della citata legge 8 luglio 1956, n. 782.